

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 733-A
“Disposizioni in materia
di sicurezza pubblica”

Edizione provvisoria

novembre 2008
n. 69



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati __3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 733-A

“Disposizioni in materia
di sicurezza pubblica”

Edizione provvisoria

novembre 2008

n. 69

a cura di: S. Marci

Classificazione Teseo: Ordine pubblico

INDICE

PREMESSA	7
SINTESI DEL CONTENUTO	9

Premessa

Il disegno di legge A.S. 733 ("*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*") è stato presentato al Senato della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia, in data 3 giugno 2008.

Il 4 giugno 2008, esso è stato assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 2^a Commissione (Giustizia) in sede referente, con pareri delle commissioni 3^a (Affari esteri), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubblica istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanità) e 13^a (Ambiente).

Le commissioni riunite hanno terminato l'esame nel corso della seduta n. 29 del 5 novembre 2008, conferendo ai relatori Sen. Vizzini e Sen Berselli il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 733, sul testo risultante dalle modifiche accolte nel corso dell'esame, e ad apportarvi le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie.

Si ricorda che, contestualmente all'approvazione del disegno di legge in esame, il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, che è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Il presente *dossier* contiene le sintesi degli articoli dell'A.S. 733-A.

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Modifiche al codice penale)

L'**articolo 1, modificato nel corso dell'esame in commissione**, modifica alcune disposizioni del codice penale.

Il **comma 1** modifica la circostanza aggravante comune della c.d. minorata difesa di cui all'art. 61, primo comma, n. 5), c.p., precisando che essa può configurarsi anche nel caso in cui l'autore del reato abbia profittato dell'età avanzata della persona che ha subito il danno.

I commi successivi sono stati aggiunti nel corso dell'esame in commissione.

Il **comma 2** (già em. 1.7 - testo 2 - De Sena e altri) estende l'aggravante dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416, sesto comma, c.p. all'associazione per delinquere diretta al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata ai sensi dell'art. 12, comma 3-*bis*, del Testo unico dell'immigrazione (l'art. 12 del Testo unico viene riformulato dall'art. 42 del provvedimento in esame).

Il **comma 3** (già em. 1.9 - testo 2 - Della Monica) aggiorna l'elencazione delle aggravanti speciali dell'omicidio alle modifiche introdotte nell'ordinamento dalla legge 66/1996, estendendo l'aggravante di cui all'art. 576 c.p. ai casi in cui l'omicidio volontario è commesso in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*quater* (atti sessuali con minorenne) o 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo) c.p..

I **commi 4 e 5** (già em. 1.4 - testo 2 - Boschetto, Mugnai) modificano gli artt. 648-*bis* (Riciclaggio) e 648-*ter* (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) c.p., rendendo possibile l'incriminazione del c.d. autoriciclaggio o autoreimpiego (vale a dire il riciclaggio posto in essere dallo stesso autore del reato che genera l'acquisizione illecita delle disponibilità finanziarie).

Articolo 2

(Modifiche agli articoli 117 e 371-bis del codice di procedura penale)

L'**articolo 2, inserito nel corso dell'esame in commissione**, apporta modifiche ad alcune disposizioni del codice di procedura penale.

Il **comma 1** (già em. 1.0.4 - testo 2 - Boschetto, Mugnai) modifica l'art. 117 c.p.p., al fine di consentire al procuratore nazionale antimafia l'accesso ai registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione di cui all'art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (il predetto art. 34 della legge è oggetto di modifica da parte dell'art. 28 del provvedimento in esame).

Il **comma 2** (già em. 1.0.8 Boschetto, Mugnai) specifica che la competenza del procuratore nazionale antimafia in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia (art. 371-*bis* c.p.p., come recentemente modificato dal decreto sicurezza n. 92/2008) riguarda i soli procedimenti di prevenzione antimafia

avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali (e dunque non i procedimenti antimafia avviati su impulso degli altri soggetti legittimati ad avanzare una proposta in tal senso).

Articolo 3

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

L'**articolo 3** (originariamente, art. 2), **che non ha subito modifiche nel corso dell'esame in commissione**, estende l'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 36, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (fatto compiuto in danno di persona handicappata) a tutti i delitti non colposi contro il patrimonio.

Articolo 4

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

L'**articolo 4** (originariamente, art. 3), **comma 1**, riscrive l'art. 5 della legge n. 91/1992, introducendo nuovi requisiti - per lo più maggiormente stringenti - per l'ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano (cosiddetto acquisto *jure matrimonii*). In particolare, viene precisato che in ogni caso è necessario che, al tempo dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Quanto all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide residente in Italia, la disciplina proposta è più rigorosa sotto due profili: (1) la residenza nel territorio della Repubblica deve essere biennale, e non semestrale, come nel testo vigente; (2) si chiarisce che detta residenza biennale deve essere successiva al matrimonio, mentre nel testo vigente tale aspetto appare rimesso alla sede interpretativa. Rispetto poi all'acquisto della cittadinanza nel termine di tre anni successivi al matrimonio, il testo proposto precisa che detto termine triennale vale per il coniuge straniero o apolide "se residente all'estero"; tale precisazione, nel testo vigente, non compare. I termini innanzi illustrati sono dimezzati in presenza di figli nati "dai coniugi".

Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono assoggettate al pagamento di una tassa di 200 euro. Il relativo gettito è destinato per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione (em. 3.8 - testo 2 - Bricolo e altri).

Il **comma 2** (già em. 3.10 Bricolo e altri) stabilisce che, ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o

dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

Articolo 5

(Modifica all'articolo 116 del codice civile)

L'**articolo 5, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 3.0.4 - testo 2 - Bricolo e altri), modifica l'art. 116, comma 1, c.c., stabilendo che lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Articolo 6

(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento)

L'**articolo 6** (originariamente, art. 4), **che non ha subito modifiche nel corso dell'esame in commissione**, modifica l'art. 635 c.p., relativo al reato di danneggiamento, estendendo l'aggravante di cui al secondo comma anche al caso in cui la condotta criminosa sia commessa su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale. Esso inoltre, per tutti i casi di danneggiamento aggravato, subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Articolo 7

(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

L'**articolo 7** (originariamente, art. 5), **che è stato integralmente modificato nel corso dell'esame in commissione in seguito all'approvazione di un emendamento del Governo** (em. 5.100 - testo 2), inasprisce le pene per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui di cui all'art. 639 c.p..

Articolo 8

(Decoro delle pubbliche vie)

L'**articolo 8, inserito nel corso dell'esame in commissione in seguito all'approvazione di un emendamento del Governo** (em. 5.0.1), stabilisce l'importo minimo di euro 500 per le sanzioni amministrative previste dai regolamenti e dalle ordinanze comunali nei confronti di chi insozza le pubbliche vie.

Articolo 9

(Introduzione dell'articolo 34-bis nel nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

L'**articolo 8, inserito nel corso dell'esame in commissione in seguito all'approvazione di un emendamento del Governo** (em. 5.0.2), introduce nel codice della strada nuovo art. 34-*bis*, recante la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 1.000 per chi insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta.

Articolo 10

(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)

L'**articolo 10** (originariamente, art. 6), **che non è stato modificato nel corso dell'esame in commissione**, modifica il regime delle circostanze aggravanti applicabili nel caso di concorso nel reato (art. 112 c.p.), aggravando la pena applicabile al maggiorenne che ha partecipato con un minore nella commissione di un delitto.

Articolo 11

(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)

L'**articolo 11** (originariamente, art. 7), **che non è stato modificato nel corso dell'esame in commissione**, prevede nuovi poteri dei sindaci e dei prefetti in materia di occupazione abusiva del suolo pubblico.

Articolo 12

(Contrasto all'impiego dei minori nell'accattonaggio)

L'**articolo 12** (originariamente, art. 8) tramuta l'impiego di minori nell'accattonaggio da semplice contravvenzione in delitto (**comma 1, lettera a**). Esso inoltre prevede l'applicazione della pena accessoria della perdita della potestà del genitore o dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura per il genitore o il tutore che abbiano commesso alcuni gravi reati (**comma 1, lettera b**). Una modifica volta a chiarire l'ambito di applicazione della pena accessoria è stata apportata dall'em. 8.4 (Incostante ed altri).

Articolo 13

(Ulteriori modifiche al codice penale)

L'**articolo 13**, **introdotto nel corso dell'esame in commissione**, apporta ulteriori modifiche al codice penale.

Il **comma 1** (già em. 8.0.1 dei relatori) introduce nell'art. 61 c.p. la nuova circostanza aggravante comune dell'aver commesso il fatto ai danni di soggetti minori all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado.

Il **comma 2** (già em. 8.0.2 - testo 2 - dei relatori) introduce una nuova circostanza aggravante del delitto di atti osceni in luogo pubblico di cui all'art. 527 c.p., se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Il **comma 3** (già em. 8.0.4 - testo 2 - dei relatori) introduce all'art. 609-ter c.p. una nuova circostanza aggravante del delitto di violenza sessuale, se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.

Articolo 14

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale e agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale)

L'**articolo 14** è stato **inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 8.0.5 - testo 2 -Bricolo e altri).

Il **comma 1** introduce il minimo edittale di sei mesi per la pena della reclusione in caso di violazione di domicilio di cui all'art. 614 c.p. (attualmente è prevista solo la pena massima di 3 anni).

Il **comma 2** introduce l'arresto obbligatorio in flagranza per il furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 3) (se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso) e numero 5) c.p. (se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio).

Il **comma 3** introduce l'arresto facoltativo in flagranza per il delitto di violazione di domicilio.

Articolo 15

(Modifiche agli articoli 625 e 628 del codice penale)

L'**articolo 15**, **inserito nel corso dell'esame in commissione**, apporta ulteriori modifiche al codice penale.

Il **comma 1** (già em. 8.0.7 - testo 2 - dei relatori) introduce all'art. 625 c.p., due nuove circostanze aggravanti del delitto di furto, se il fatto è commesso (1) all'interno di mezzi di pubblico trasporto, ovvero (2) nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti a prelievo di denaro.

Il **comma 2** (già em. 8.0.8 - testo 2 - dei relatori) introduce all'art. 628 c.p. tre nuove circostanze aggravanti del delitto di rapina, se il fatto è commesso: (1) nei luoghi di cui all'art. 624-*bis* c.p. (ossia edifici o altri luoghi destinati in tutto o in parte a privata dimora o pertinenze di essa); (2) all'interno di mezzi di pubblico trasporto, (3) nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

Articolo 16

(Modifica all'articolo 640 del codice penale)

L'**articolo 16, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 8.0.9 - testo 2 - dei relatori), introduce una nuova circostanza aggravante del delitto di truffa, se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, primo comma, n. 5) (aggravante comune della c.d. minorata difesa, di cui l'art. 1 del disegno di legge prevede una riformulazione).

Articolo 17

(Modifiche al codice penale in materia di sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci)

L'**articolo 17, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 8.0.100 del Governo), modifica l'art. 605 c.p. in materia di sequestro di persona, inasprendo il trattamento sanzionatorio nel caso di sequestro di minore (**comma 1, lettera a**)), e introduce il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero (**comma 1, lettera b**)). Il nuovo art. 574-*bis* c.p. prevede infatti la reclusione da 1 a 4 anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chi sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale. Se i fatti suddetti sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

Articolo 18

(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e alla legge 18 aprile 1975, n. 110)

L'**articolo 18, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 8.0.11 - testo 2 - dei relatori), prevede che la pena per il reato di porto illegale di armi o parti di esse, munizioni, esplosivi, aggressivi chimici e congegni micidiali di cui all'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 sia aumentata se le armi sono utilizzate per commettere un reato quando il fatto è commesso: (1) da persone travisate o da più persone riunite; (2) nei luoghi di cui all'art. 61, numero 11-ter, c.p. (attualmente l'art. 61 c.p. non prevede un numero 11-ter. L'introduzione di quest'ultimo è disposta dall'art. 13, comma 1, del provvedimento in esame. I luoghi in questione sono l'interno o le immediate vicinanze di scuole per l'infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado); (3) di notte in luogo abitato, nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia o di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto (**comma 1**).

Ai sensi del **comma 2**, "*la circostanza*" prevista dal suddetto art. 4 si applica anche al reato di cui all'art. 4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, determinando un raddoppiamento delle pene ivi stabilite (l'art. 4 della legge 110/1975, rubricato "*Porto di armi atte ad offendere*", stabilisce che non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere).

Articolo 19

(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

L'**articolo 19** (originariamente, art. 9) introduce nel Testo unico dell'immigrazione una nuova disposizione incriminatrice.

La formulazione originaria dell'art. 9 prevedeva l'inserimento nel suddetto Testo unico di un nuovo art. 12-bis, che prevedeva il reato di "*Ingresso illegale nel territorio dello Stato*", delitto punibile con la reclusione da sei mesi a 4 anni, per il quale si prevedeva l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto e il giudizio direttissimo. Si prevedeva altresì che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, ordinasse l'espulsione dello straniero. La condotta tipica consisteva nel "fare ingresso" in maniera illegale nel territorio dello Stato.

L'articolo in esame è stato integralmente sostituito a seguito dell'approvazione in commissione dell'em. 9.100 del Governo.

La nuova formulazione dell'art. 19 prevede l'inserimento nel Testo unico di un nuovo art. 10-bis, rubricato "*Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato*". Si tratta di una contravvenzione punibile con l'ammenda da euro 5.000 a

euro 10.000. La condotta tipica è costituita dal "fare ingresso" ovvero dal "trattenersi" nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del medesimo Testo unico nonché di quelle di cui all'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68 (recante la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio). La contravvenzione non si applica allo straniero che sia stato respinto al valico di frontiera perché privo dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato per il reato in esame non è richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato (nulla osta che deve normalmente essere richiesto dal questore quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Testo unico). Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il giudice acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Articolo 20

(Poteri di accesso e accertamento del prefetto)

L'**articolo 20, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 9.0.7 del Governo), modifica il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante "*Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia*". Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, esso attribuisce al prefetto il potere di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi a tal fine dei gruppi interforze di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. 14 marzo 2003.

Articolo 21

(Modifica al decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726)

L'**articolo 21, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 9.0.8 del Governo), modifica il decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, aggiornando - alla luce degli sviluppi della normativa antiriciclaggio - l'elenco dei soggetti presso i quali possono essere svolti accessi e accertamenti al fine di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso.

Articolo 22

(Modifiche all'articolo 1 e al titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575)

L'**articolo 22** (originariamente, art. 10), che estende l'ambito di applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante la disciplina delle misure di prevenzione antimafia, è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame in commissione a seguito dell'approvazione dell'em. 10.100 del Governo. Nella sua formulazione originaria, l'art. 10 prevedeva che la suddetta legge 575/1965 trovasse applicazione anche in relazione ai reati: (1) di cui all'art. 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306 (trasferimento fraudolento di valori); (2) indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. (vari reati di tipo associativo). Tuttavia, successivamente all'approvazione dell'A.S. 733 da parte del Consiglio dei ministri, l'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto sicurezza n. 92/2008 - inserito nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione da parte delle commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato - ha anticipato parzialmente il contenuto dell'art. 10 dell'A.S. 733, estendendo l'ambito di applicazione della legge 575/1965 ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dal suddetto art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p.. Per tale motivo, l'em. 10.100 ha riformulato l'art. 10 in maniera tale da tenere conto delle modifiche normative intervenute *medio tempore*.

La nuova formulazione, pertanto, estende ulteriormente l'ambito di applicazione della legge 575/1965 solo agli indiziati del già ricordato delitto di cui all'art. 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 306/1992 (**comma 1**).

Il **comma 2, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 10.2 Bricolo e altri), modifica il titolo della legge 575/1965, da "*Disposizioni contro la mafia*" a "*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*".

Articolo 23

(Modifica alle disposizioni del codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali)

L'**articolo 23, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 10.0.1 - testo 2 - dei relatori), amplia il novero dei reati per i quali si deroga al principio generale per cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Esso interviene sull'art. 275, comma 3, c.p.p., estendendo l'obbligo di custodia cautelare in carcere - salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, c.p.p..

Articolo 24

(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

L'**articolo 24, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 10.0.2 Lumia e altri), modifica l'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (in materia di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione ordinarie), nel senso di prevedere che il questore, nell'avviso orale relativo all'esistenza di sospetti a loro carico, potrà imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare (1) armi a modesta capacità offensiva; (2) riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi; (3) altre armi o strumenti comunque denominati in grado di emettere scariche elettriche, tra i quali gli storditori, ovvero di nebulizzare liquidi o miscele irritanti; (4) prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo (attualmente il divieto suddetto può già riguardare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi).

Articolo 25

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

L'**articolo 25, inserito nel corso dell'esame in commissione**, apporta alcune modifiche alla legge 575/1965 sulle misure di prevenzione antimafia, proseguendo un percorso intrapreso dal decreto sicurezza n. 92/2008, volto a rafforzare le competenze delle procure distrettuali e della Direzione investigativa antimafia.

La **lettera a)** e la **lettera b), numeri 2 e 3**, (em. 10.0.100 del Governo) consentono al questore di applicare il divieto di possedere gli oggetti di cui all'art. 4 della legge 1423/1956 (v. sopra art. 24) indipendentemente dalla notificazione della proposta di applicazione della misura. Esse, inoltre, estendono alcune competenze in materia di procedimenti di prevenzione al direttore della Direzione investigativa antimafia (potere di richiedere al presidente del tribunale di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza; di richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti; di autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a procedere al sequestro della documentazione suddetta).

Le **lettere b), numero 1, c) e d)** (em. 10.0.3 Boschetto e Mugnai) chiariscono che i poteri di cui agli artt. 2-bis, primo comma, 2-ter, secondo, sesto e settimo comma, 3-bis, settimo comma, 10-quater, secondo comma, della legge 575/1965,

nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia, spettano al procuratore distrettuale, nel solco delle modifiche in materia di competenza già previste dall'impianto originario del decreto sicurezza n. 92/2008.

Soppresso - Articolo 11 *(Confisca di beni di provenienza illecita)*

L'articolo 11 è stato soppresso nel corso dell'esame in commissione in seguito all'approvazione dell'em. 11.100 del Governo.

Esso prevedeva che il tribunale disponesse la confisca dei beni sequestrati (1) di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e (2) di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

L'intervento era finalizzato ad armonizzare l'oggetto della misura di prevenzione con quello della misura di sicurezza patrimoniale applicata a seguito di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (c.d. confisca obbligatoria dei valori ingiustificati).

La modifica oggetto dell'articolo in esame è stata anticipata dall'art. 10, comma 1, lettera d), del decreto sicurezza n. 92/2008.

Articolo 26 *(Modifica all'articolo 12-*sexies*, comma 2-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)*

L'articolo 26, inserito nel corso dell'esame in commissione (em. 11.0.2 - testo 2 - Lumia e altri), modifica il comma 2-*ter* dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 7 giugno 1992, n. 306, al fine di prevedere che, nei casi di condanna per reati di mafia e di contrabbando, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e che siano sproporzionati rispetto al suo reddito, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Articolo 27

(Modifica all'articolo 12-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

L'articolo 27, inserito nel corso dell'esame in commissione (em. 15.0.100 - testo 2 - del Governo), modifica l'art. 12-*sexies*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, il quale attualmente prevede che anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del medesimo art. 12-*sexies* si applichino le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575. L'emendamento in esame sostituisce il generico rinvio alla legge 575/1965 con la specifica elencazione degli articoli di cui si vuole estendere l'applicazione (2-*quater*, 2-*sexies*, 2-*septies*, 2-*octies*, 2-*nonies*, 2-*decies*, 2-*undecies*, 2-*duodecies*). L'art. 2-*quater* non reca disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati bensì la disciplina delle modalità di esecuzione del sequestro.

Soppresso - Articolo 12

(Misure di prevenzione)

L'articolo 12 è stato soppresso nel corso dell'esame in commissione in seguito all'approvazione dell'em. 12.100 del Governo.

Esso consentiva l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, congiuntamente o disgiuntamente, anche in caso di morte del soggetto proposto per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Sulla materia è intervenuto *medio tempore* l'art. 10, comma 1, lettera d), del decreto sicurezza n. 92/2008.

Articolo 28

(Modifiche all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55)

L'articolo 28, inserito nel corso dell'esame in commissione (em. 12.0.1 Boscetto, Mugnai), modifica la disciplina dei registri dei procedimenti di prevenzione di cui all'art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, (1) esplicitando il fatto che tali registri possono essere informatici; (2) stabilendo che nei suddetti registri deve essere effettuata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della DIA devono dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio degli accertamenti disposti ai fini dell'esercizio del potere di proposta di misura personale e patrimoniale loro spettante.

Articolo 29 (*Sequestri*)

L'**articolo 29** (originariamente, art. 13) è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame in commissione in seguito all'approvazione dell'em. 13.100 (testo 2) del Governo.

Originariamente esso ridisciplinava le modalità di esecuzione del **sequestro di prevenzione**.

A seguito della riformulazione, esso ridisciplina invece le modalità di esecuzione del sequestro preventivo, sostituendo l'art. 104 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e introducendo nelle suddette norme di attuazione un nuovo art. 104-*bis*. Attualmente, l'art. 104 fa rinvio alla disciplina del sequestro probatorio contenute nel capo VI delle norme di attuazione stesse. Il provvedimento in esame stabilisce invece che il sequestro preventivo si esegua nella seguente maniera: a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili; b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario.

Il nuovo art. 104-*bis* prevede che nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nel relativo Albo (la cui istituzione è prevista dall'art. 30 del provvedimento in esame).

Articolo 30 (*Conservazione e amministrazione dei beni sequestrati*)

L'**articolo 30, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 13.0.100 - testo 2 - del Governo), sottrae all'azione esecutiva esattoriale i beni sequestrati o confiscati ai sensi della legge 575/1965 e prevede l'istituzione - "*con decreto legislativo da emanarsi entro il 30 novembre 2008*" - dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

Articolo 31

(Custodia dei beni mobili registrati)

L'**articolo 31** (originariamente, art. 14) consente che i beni mobili registrati sequestrati nel corso dei procedimenti di prevenzione di cui alla legge 575/1965 possano essere affidati in custodia giudiziale gratuita alle forze di polizia o ad altri soggetti pubblici aventi finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale. A seguito dell'approvazione in commissione dell'em. 14.100 del Governo: (1) i beni sequestrati potranno essere assegnati agli organi di polizia anche per le esigenze di polizia giudiziaria; (2) se è stato nominato l'amministratore giudiziario, l'affidamento in custodia non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo.

Articolo 32

(Modifiche all'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

L'**articolo 32, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 14.0.1 - testo 2 - del Governo), modifica l'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, che elenca i soggetti che (i) non possono partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, (ii) non possono essere affidatari di subappalti e (iii) non possono stipulare i relativi contratti. Tra gli esclusi vengo inseriti i soggetti nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione che, pur essendo stati vittime di concussione e estorsione aggravate ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (**comma 1, lettera a**)).

Il **comma 1, lettera b**) prevede che i casi di esclusione di cui al suddetto art. 38 non si applichino alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca di prevenzione *ex lege* 575/1965 o a titolo di misura di sicurezza *ex art. 12-sexies* ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario.

Articolo 33

(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)

L'**articolo 33** (originariamente, art. 15), **integralmente sostituito nel corso dell'esame in commissione**, modifica la disciplina della destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose. La formulazione originaria prevedeva che, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, l'assegnazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose fosse adottata dal Prefetto della provincia in cui insiste il bene.

A seguito dell'approvazione in commissione dell'em. 15.100 del Governo, ora si prevede che: (1) la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali sia effettuata con provvedimento del prefetto (invece che dal direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, come attualmente previsto); (2) la proposta non vincolante in merito alla suddetta destinazione sia formulata dal dirigente regionale dell'Agenzia del demanio; (3) la suddetta proposta sia effettuata sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari (invece che sulla base della stima effettuata dal competente ufficio del territorio); (3) che tuttavia il Prefetto possa disporre una nuova stima, qualora lo ritenga necessario; (4) se l'Agenzia del demanio non formula la proposta sulla destinazione entro 90 giorni dal momento in cui ha ricevuto il provvedimento di confisca definitivo da parte della cancelleria del tribunale, il Prefetto procederà autonomamente; (5) il provvedimento del prefetto deve essere emanato entro 90 giorni dalla proposta (mentre oggi si prevedono 30 giorni) ovvero dal decorso del termine assegnato all'Agenzia del demanio per la formulazione della proposta.

Articolo 34

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

L'articolo 34, inserito nel corso dell'esame in commissione (em. 15.0.2000 Vizzini, Berselli, Casson, Lumia, Finocchiaro, Gasparri), modifica l'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che disciplina il regime carcerario speciale per soggetti detenuti per reati di particolare allarme sociale.

Le modifiche principali sono le seguenti:

(1) si chiarisce che il regime carcerario speciale può riguardare - oltre coloro che sono detenuti internati per taluno dei delitti di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario - tutti coloro che sono detenuti o internati comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso;

(2) si stabilisce che, in caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, il regime carcerario speciale può essere disposto anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nel suddetto art. 4-*bis*;

(3) si riconosce al Ministro dell'interno il potere di richiedere al Ministro della giustizia l'emissione del provvedimento che dispone il regime carcerario speciale;

(4) la durata del provvedimento viene innalzata a 4 anni (attualmente la durata è non inferiore ad 1 anno e non superiore a 2) e la proroga può essere biennale (oggi è annuale);

(5) la proroga può essere disposta solo quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e dalla posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente

valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto (attualmente, il provvedimento è prorogabile purchè non risulti che la capacità del detenuto di mantenere contatti sia venuta meno);

(6) si chiarisce che il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa;

(7) è abrogato il comma 2-*ter*, che prevede la possibilità di revoca del provvedimento se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento;

(8) si prevede che i detenuti sottoposti al regime carcerario speciale debbano essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria;

(9) viene eliminata ogni discrezionalità nell'applicazione delle condizioni detentive speciali di cui al comma 2-*quater* (che dovranno dunque sempre essere tutte applicate);

(10) i colloqui sono ridotti a uno al mese (oggi ne sono possibili due);

(11) i colloqui devono essere sempre sottoposti a controllo auditivo, a registrazione e a videoregistrazione;

(12) il colloquio telefonico mensile può essere autorizzato solo nei confronti di coloro che non effettuano colloqui;

(13) con i difensori potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;

(14) la permanenza all'aperto non potrà svolgersi in gruppi superiori a 4 persone (attualmente sono possibili gruppi fino a 5 persone) e non potrà protrarsi per più di 2 ore al giorno (contro le attuali 4);

(15) si precisa che devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi;

(16) la competenza a decidere i reclami avverso il provvedimento è concentrata nel tribunale di sorveglianza di Roma;

(17) poiché il provvedimento va ad assumere un contenuto predeterminato per legge, il vaglio del tribunale in sede di reclamo dovrà concentrarsi sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento (mentre ora è prevista anche una valutazione della congruità del contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze);

(18) all'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-*bis* o del Procuratore Nazionale Antimafia;

(19) il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge, può essere proposto - oltre che dal procuratore generale presso la corte d'appello, dal detenuto, dall'internato o dal difensore - dal Procuratore Nazionale Antimafia e dal procuratore di cui al comma 2-*bis*;

(20) per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'art. 146-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale in materia di partecipazione al dibattimento a distanza.

Articolo 35

(Introduzione dell'articolo 391-bis del codice penale)

L'**articolo 35, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 15.0.2000 Vizzini, Berselli, Casson, Lumia, Finocchiaro, Gasparri), inserisce nel codice penale un nuovo art. 391-*bis*, che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chi consente a un detenuto sottoposto al 41-*bis* di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da 2 a 5 anni.

Articolo 36

(Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

L'**articolo 36, comma 1**, (originariamente, art. 16) apporta una modifica all'art. 1 della legge 1228/1954, mediante la quale subordina l'iscrizione anagrafica alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza. In seguito all'approvazione dell'em. 16.4 - testo 2 - (Bricolo e altri), si prevede ora che la verifica delle condizioni igienico-sanitarie sia necessaria non solo in caso di iscrizione ma anche in caso di variazione anagrafica. In seguito all'approvazione dell'em. 16.5 (D'Alia, fatto proprio da Centaro), è stato inoltre previsto che, se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non è compiuta nel termine di 30 giorni dalla richiesta di iscrizione, quest'ultima è effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltà di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo.

Il **comma 2** (em. 16.4 - testo 2 - Bricolo e altri) modifica il Testo unico dell'immigrazione, al fine di imporre che lo straniero che richiede il ricongiungimento debba dimostrare, tra le altre cose, la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

Articolo 37

(Attività di trasferimento di fondi "Money transfer")

L'**articolo 37** (originariamente, art. 17) è stato **integralmente sostituito nel corso dell'esame in commissione**, in seguito all'approvazione dell'em. 17.100 (relatori).

La formulazione originaria prevedeva che chiunque fosse autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro dovesse acquisire copia del documento d'identità di colui che chiede la prestazione. In caso di straniero, doveva essere acquisita pure la copia del suo titolo di soggiorno. Le copie dei suddetti documenti dovevano essere conservate e rese disponibili a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.

A seguito della riformulazione, si prevede che gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (*money transfer*) hanno l'obbligo di acquisire e conservare per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. In mancanza del titolo, gli agenti effettuano (entro dodici ore) apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria.

Il **comma 2** (subemendamento 17.100/1 Maritati e altri) prevede che la suddetta disciplina acquisti efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Articolo 38

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

L'**articolo 38, inserito nel corso dell'esame in commissione**, apporta alcune modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*".

La **lettera a)** (em. 17.0.5 dei relatori) estende alla Unità di informazione finanziaria e al personale addetto la limitazione di responsabilità che l'art. 24, comma 6-*bis*, della legge 262/2005 dispone a favore di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP, Autorità garante della concorrenza e del mercato e dei loro dipendenti. Pertanto, nell'esercizio delle proprie funzioni anche UIF e relativi dipendenti risponderanno solo dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.

La **lettera b)** (em. 17.0.8 Saltamartini) modifica l'art. 48 del decreto legislativo 231/2007, eliminando l'obbligo per la UIF di comunicare al segnalante, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, l'inoltrò

della segnalazione agli organi investigativi. Permane l'obbligo di comunicare l'avvenuta archiviazione.

La **lettera c)** (em. 17.0.3 dei relatori) modifica l'art. 56, comma 1, del decreto legislativo 231/2007, estendendo la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 alle violazioni delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi dell'art. 37, commi 7 e 8, del medesimo decreto legislativo (in materia, rispettivamente, di tenuta dell'archivio unico informatico e di modalità di registrazione di alcune categorie di intermediari finanziari).

La **lettera d)** (em 17.0.2 dei relatori) modifica l'art. 56, comma 2) del decreto legislativo 231/2007, in materia di contrasto al riciclaggio, chiarendo che la cancellazione degli intermediari finanziari (di cui all'art. 11, comma 1, lettera m), del decreto legislativo) e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria (di cui all'art. 11, comma 3, lettere c) e d)) per gravi violazioni degli obblighi imposti dal decreto legislativo medesimo opererà quale che sia l'elenco in cui essi sono iscritti (attualmente l'art. 56 fa riferimento al solo elenco di cui all'art. 106 del TUB).

Articolo 39

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

L'**articolo 39** (originariamente, art. 18), **modificato nel corso dell'esame in commissione**, reca numerose modifiche al Testo unico dell'immigrazione.

La **lettera a)** (em. 18.2 Boschetto, Mugnai) modifica l'art. 4, comma 3, prevedendo (1) che sia sufficiente una condanna non definitiva per uno dei reati ivi elencati a impedire l'ammissione in Italia; (2) che impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto di autore, e degli artt. 473 e 474 c.p. (relativi, rispettivamente, alla contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

La **lettera b)** (em. 18.23 - testo 2 - Bricolo e altri) sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno al pagamento di una tassa dell'importo di 200 euro.

La **lettera c)** (originariamente, lettera a)) modifica l'art. 5, comma 5-*bis*, che dispone in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari, inserendo, tra gli elementi da considerare ai fini della revoca o del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, il riferimento alle condanne per reati rispetto ai quali è previsto arresto obbligatorio in flagranza.

La **lettera d)** prevede che il permesso di soggiorno sia rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'art. 29, comma 1-*ter* (v. *infra* lettera o)).

La **lettera e)** (em. 18.3 Boscetto, Mugnai) modifica l'art. 5, comma 8-*bis*, che punisce con la reclusione da 1 a 6 anni chi contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, prevedendo la medesima pena anche per il mero utilizzatore di tali documenti contraffatti o alterati.

La **lettera f)** (em. 18.24 Bricolo e altri) modifica l'art. 6, comma 2, il quale prevede che, fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, la carta ed il permesso di soggiorno devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. La lettera in esame elimina dalle eccezioni all'obbligo di esibizione gli atti di stato civile o relativi all'accesso a pubblici servizi e vi inserisce quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale.

La **lettera g)** (em. 18.27 - testo 2 - Bricolo e altri) aumenta la pena per la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato (arresto fino ad un anno e ammenda sino ad euro 2.000 invece che arresto fino a sei mesi e ammenda fino a lire ottocentomila).

La **lettera h)** (em. 18.5 - testo 2 - Bricolo e altri) aggiunge un nuovo comma 2-*bis* all'art. 9, ai sensi del quale il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

La **lettera i)** (em. 18.4 Boscetto, Mugnai) modifica l'art. 9, prevedendo che, nel caso di richiesta di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo relativa ai familiari, il questore può rilasciare il titolo di soggiorno solo quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni.

La **lettera l)** (originariamente, lettera b), numero 1) amplia il periodo massimo di trattenimento dello straniero nelle strutture già denominate CPTA (ora CIE): dagli attuali 60 giorni a 18 mesi. L'originaria lettera b), n. 2 - che prevedeva l'inasprimento della sanzione penale per lo straniero che viene trovato nel territorio nazionale dopo essere già stato espulso coattivamente per non avere ottemperato a una precedente intimazione di allontanamento - è stata sostituito con una più complessiva rivisitazione dei reati di cui all'art. 14 del Testo unico dell'immigrazione (em. 18.21 del Governo).

La **lettera m)** (em. 18.28 Boschetto, Mugnai) modifica l'art. 16, precisando le condizioni per l'irrogazione dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione.

La **lettera n)** (em. 18.29 Boschetto, Mugnai) modifica l'art. 26, in materia di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, stabilendo che (1) la revoca del permesso di soggiorno prevista dal comma 7-*bis* in caso di condanna dello straniero con provvedimento irrevocabile per reati relativi alla tutela del diritto d'autore e per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. riguarda anche il permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro autonomo; (2) l'espulsione prevista nel medesimo comma 7-*bis* si esegue con le modalità di cui agli artt. 13, comma 3, e 14 del Testo unico.

La **lettera o)** (em. 18.26 - testo 2 - Bricolo e altri) aggiunge un nuovo comma all'art. 29, recante il divieto di ricongiungimento quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio nazionale che abbia altro coniuge.

La **lettera p)** (em. 18.30 Boschetto, Mugnai) modifica l'art. 29, comma 5, in materia di ricongiungimento del genitore naturale al figlio minore soggiornante in Italia, stabilendo che il figlio minore deve essere già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore ed eliminando il riferimento al fatto che la dimostrazione del possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito possa essere assolta entro un anno dall'ingresso in Italia.

La **lettera q)** (em. 18.25 Bricolo e altri) modifica l'art. 29, comma 8, prevedendo che il nulla osta al ricongiungimento familiare debba essere rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta ed eliminando la possibilità che, trascorsi centottanta giorni dalla richiesta, l'interessato possa ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

La **lettera r)** (em. 18.23 - testo 2 - Bricolo e altri) sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari al pagamento di una tassa dell'importo di 200 euro. Il relativo gettito, unitamente a quello di cui alla lettera b), è destinato per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione.

La **lettera s)** (em. 18.22 Governo) modifica l'art. 32 del Testo unico, recante disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età.

Articolo 40

(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali)

L'articolo 40, inserito nel corso dell'esame in commissione (em. 18.0.17 - testo 2 - Bricolo e altri), stabilisce che gli enti locali possono utilizzare sistemi di

videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per la tutela della sicurezza urbana. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. In presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad una attività investigativa in corso, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare i quattordici giorni.

Articolo 41

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)

L'articolo 41, inserito nel corso dell'esame in commissione (em. 18.0.7 - testo 3 - Bricolo e altri), introduce nel Testo unico dell'immigrazione i c.d. accordi di integrazione. Contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero dovrà sottoscrivere un accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Per "integrazione" si intende il processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società. L'individuazione di criteri e modalità della sottoscrizione degli accordi è demandata ad un regolamento adottato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Articolo 42

(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

L'articolo 42, inserito nel corso dell'esame in commissione (em. 19.0.10 - testo 2 - Della Monica e altri), riformula il trattamento sanzionatorio del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del Testo unico dell'immigrazione.

Articolo 43

(Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale)

L'**articolo 43, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 19.0.10 - testo 2 - Della Monica e altri), modifica l'art. 407 c.p.p., recante i termini di durata delle indagini preliminari, inserendo i delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 3, del Testo unico dell'immigrazione (riformulato dall'art. 42 del disegno di legge in esame) tra quelli per i quali le indagini preliminari possono durare due anni (mentre il termine ordinario è di diciotto mesi).

Articolo 44

(Modifica all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228)

L'**articolo 44, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 18.0.5 - testo 2 - Bricolo e altri), istituisce il registro delle persone che non hanno fissa dimora.

Articolo 45

(Modifica all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223)

L'**articolo 45, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 18.0.6 - testo 2 - Bricolo e altri), riduce da un anno a sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno il termine per la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente dello straniero irreperibile.

Articolo 46

(Concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio)

L'**articolo 46, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 18.0.13 - testo 2 - Bricolo e altri), stabilisce che gli enti locali, previo parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono legittimati ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di segnalare agli organi di polizia locale ovvero alle forze di polizia dello Stato eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale e cooperare nello svolgimento dell'attività di presidio del territorio.

Articolo 47

(Rimpatrio di minore cittadino dell'Unione europea)

L'**articolo 47, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 18.0.100 Governo), introduce la possibilità di rimpatriare i minori non accompagnati che siano cittadini comunitari (attualmente la procedura del rimpatrio assistito è circoscritta ai minori stranieri).

Articolo 48

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

L'**articolo 48** (originariamente, art. 19), **modificato nel corso dell'esame in commissione**, apporta numerose modifiche al codice della strada.

Il **comma 1** (em. 19.1 Boschetto, Mugnai) modifica l'art. 128 del codice della strada, relativo alla revisione della patente di guida, stabilendo che la revisione è sempre disposta (1) quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del codice da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; (2) quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovvero la decurtazione di almeno 5 punti dalla patente di guida. Alla violazione delle disposizioni in materia di revisione della patente consegnerà la sospensione di quest'ultima.

Il **comma 2** introduce un nuovo comma *2-sexies*, all'art. 186 del codice della strada, disciplinando la nuova sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, anche in forma provvisoria, se con questo, pur appartenendo a persona estranea al reato, è commesso il reato di guida in stato di grave ebbrezza (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l).

Il **comma 3** (em. 19.5 - testo 2 - Boschetto, Mugnai) stabilisce che, salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'art. 240 c.p., è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti intestati al conducente.

Il **comma 4** (em. 19.6 Boschetto, Mugnai) modifica l'art. 208 del codice della strada, stabilendo nuove destinazioni per i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il **comma 5** (em. 19.7 - testo 2 - (Boschetto, Mugnai) introduce nel codice della strada un nuovo art. 208-*bis* relativo alla destinazione dei veicolo sequestrati o confiscati. I veicoli sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione della sicurezza della circolazione stradale,

ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I veicoli confiscati sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

Il **comma 6** (em. 19.2 - testo 2 - Boschetto, Mugnai) stabilisce che quando la revoca della patente accede alla violazione degli artt. 186, comma 2, lettera c), e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni, decorrenti dall'epoca di accertamento del reato.

Il **comma 7** (em. 19.3 Boschetto, Mugnai) introduce nel codice della strada un nuovo art. 219-*bis*, in materia di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida, ai sensi del quale (1) se è disposto il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli artt. 216, 218 e 219; (2) se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui è stabilito il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida.

Il **comma 8** (em. 19.9 Governo) introduce nel codice della strada un nuovo art. 224-*ter*, recante il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo in conseguenza di ipotesi di reato.

Articolo 49

(Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti)

L'**articolo 49, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 19.0.11 D'Ambrosio e altri), stabilisce che per i delitti previsti dagli artt. 600 (riduzione e mantenimento in schiavitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi) e 416, sesto comma, (associazione per delinquere diretta a commettere uno dei predetti delitti) c.p. le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

Articolo 50

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata)

L'**articolo 50, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 19.0.13 Casson e altri), inserisce nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata, un nuovo art. 24-ter, che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere), 416-bis (associazione associazioni di tipo mafioso anche straniere), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) c.p., ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico sulle sostanze stupefacenti.

Articolo 51

(Programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

L'**articolo 51, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 19.0.22 - testo 2 - Mugnai), stabilisce che le disposizioni introdotte dall'art. 21-bis del decreto-legge n. 159/2007, relative al rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II", si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010. Esso inoltre riapre il termine per la ratifica degli accordi di programma e per la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche relativi ai programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio.

Articolo 52

(Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

L'**articolo 52, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 19.0.100 del Governo), modifica la disciplina dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

Articolo 53

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al relativo regolamento di attuazione in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

L'**articolo 53, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 19.0.200 del Governo), destina parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice stesso all'assistenza e previdenza del personale della Polizia penitenziaria, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate da tale Corpo.

Articolo 54

(Modifica all'articolo 585 del codice penale)

L'**articolo 54, inserito nel corso dell'esame in commissione** (em. 20.0.1 - testo 2 - relatori), introduce una nuova circostanza aggravante dei delitti di lesioni e omicidio preterintenzionale, se il fatto è commesso da persona travisata o da più persone riunite.

Articolo 55

(Copertura finanziaria)

L'**articolo 55** (originariamente, art. 20), **che non è stato modificato nel corso dell'esame in commissione**, reca la copertura finanziaria.

Ultimi dossier del Servizio Studi

57	Dossier	Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale
58	Dossier	Spunti informativi attinenti alla ricerca sul nucleare
59	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. 1078 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008"
60	Dossier	Libano
61	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1152 "Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162: adeguamento prezzi materiale da costruzione; sostegno autotrasporto, agricoltura e pesca professionale; finanziamento G8 e adempimenti tributari sisma 1997"
62	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 125, 674, 756, 776, 1027, 1079 e 1093 in materia di prostituzione
63/I	Dossier	Gli strumenti finanziari derivati e le cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni Vol. I
63/II	Dossier	Gli strumenti finanziari derivati e le cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni Vol. II
64	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1167 - "Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali"
65	Documentazione di base	Pacchetto clima-energia. Stime dei costi.
66	Dossier	Commissione parlamentare per le questioni regionali. Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale
67	Testo a fronte	I disegni di legge AA.SS. nn. 276, 330, 397, 398, 480, 510, 1029, 1104 e 1122 in materia di disciplina dell'attività venatoria
68	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1196 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".